

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)



Carte private

Valide dal 1° agosto 2017

WISECA
card services



Un'azienda del Gruppo Aduno
www.aduno-gruppe.ch

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) valide per:

Carte di credito e PrePaid

- PrePaid Mastercard®/Visa
- World Mastercard® Argento
- World Mastercard® Oro
- Visa Classic
- Visa Oro
- Flying Blue World Mastercard®
- Kiwanis Mastercard® Oro
- MercedesCard Mastercard®
- Visa Collect Card
- Visa GKB HCD Card

Carte di pagamento combinate

- Mastercard® Flex Bronzo
- World Mastercard® Flex Argento
- World Mastercard® Flex Oro

di Visa Card Services SA. Consultare anche il sito www.viseca.ch/assicurazioni

Società di assicurazione:



Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Mythenquai 2, 8002 Zurigo



Europ Assistance (Svizzera)
Assicurazioni SA
Avenue Perdtemps 23
Casella postale 3200, 1260 Nyon 1



AWP P&C SA, Saint-Ouen (Parigi)
Succursale di Wallisellen (Svizzera)
Hertistrasse 2, Casella postale, 8304 Wallisellen



Würth Financial Services AG
Broker assicurativo
Churerstrasse 10, 9400 Rorschach


Tutto a colpo d'occhio: carte assicurate e prestazioni assicurative

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) vi illustrano le coperture assicurative di cui usufruite utilizzando la vostra carta Visa per pagare i vostri acquisti.

Sono assicurate le seguenti carte emesse da Visa: carte di credito Classic e Oro, World Argento e World Oro, carte PrePaid nonché carte di pagamento combinate Argento, Oro e Bronzo con funzione di credito o PrePaid (carte Flex). Nel caso delle carte di pagamento combinate, ossia dotate di due funzioni di pagamento (funzione di credito/PrePaid e

funzione di debito), la copertura assicurativa vale solo quando si utilizza la funzione di credito o PrePaid, mentre l'uso della funzione di debito non è coperto da assicurazione. Se usufruite della funzione di credito o PrePaid della vostra carta Flex per pagare i vostri acquisti, beneficate di tutti i vantaggi di una carta di credito o PrePaid.

Il seguente grafico vi mostra una panoramica delle prestazioni assicurative offerte dalle diverse carte e funzioni di pagamento.



= Carte di credito World Oro e Oro/carte World Flex Oro (funzione di credito)

= Carte di credito World Argento e Classic/carte World Flex Argento (funzione di credito)

= Carte PrePaid/carte Flex Bronzo (funzione PrePaid)

Parte A: Informazioni per i clienti di Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA

Informazioni per gli assicurati ai sensi della LCA ed estratto delle Condizioni Generali di Assicurazioni (CGA) di Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA	8
I Disposizioni generali	8
II Assicurazione infortuni di viaggio e di volo	10

A

Parte B: Informazioni per i clienti di Europ Assistance

Informazioni per gli assicurati ai sensi della LCA	13
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) di Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA	15
I Disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione	15
II Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione	18
A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio	18
B. Assicurazione per interruzione del viaggio	20
C. Assicurazione per ritardo del bagaglio	22
D. Assicurazione per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio	23
E. Assistenza medica durante il viaggio	25

B

Parte C: Informazioni per i clienti di Allianz Global Assistance

Informazioni per gli assicurati ai sensi della LCA	29
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) di Allianz Global Assistance	31
I Disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione	31
II Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione	34
A. Assicurazione franchigia per noleggio auto	34
B. Assicurazione shopping	35
C. Garanzia miglior prezzo	37
D. Estensione della garanzia	38



C

Contatto in caso di sinistro	40
Le tre fasi in caso di sinistro	40
Avviso importante	40

Panoramica

Descrizione delle componenti dell'assicurazione

Somme massime assicurate in CHF per



		 PrePaid Mastercard/Visa Mastercard Flex Bronzo (funzione PrePaid)	 World Mastercard Argento Visa Classic Visa GKB HCD Card World Mastercard Flex Argento (funzione di credito)
	Pagina		
Assicurazione infortuni di viaggio e di volo	10		
Costi di recupero, ricerca e rimpatrio	11	–	60 000.–
Invalità (su base proporzionale, a seconda del grado di invalidità)	11	–	300 000.–
Decesso: Adulti	11	–	300 000.–
Decesso: Bambini fino al compimento del 12° anno di età	11	–	20 000.–
Decesso: Bambini di età inferiore a 30 mesi	11	–	2 500.–
Assicurazione spese di annullamento del viaggio	18	–	10 000.–
Assicurazione per interruzione del viaggio	20	–	7 500.–
Assicurazione per ritardo del bagaglio	22	–	–
Assicurazione per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio	23	–	–
Assistenza medica durante il viaggio	25		
Spese per viaggio di ritorno, trasporto di ritorno e rimpatrio	25	–	–
Costi di ricerca e salvataggio	25	–	–
Spese di cura	25	–	–
Assicurazione franchigia per noleggio auto	34	–	–
Assicurazione shopping	35	–	–
Garanzia miglior prezzo	37	1 000.–	2 000.–
Estensione della garanzia	38	–	2 000.– (+ 12 mesi)

Questa è una traduzione delle CGA a scopo informativo. In caso di controversia, fa fede la versione tedesca delle condizioni.

carte di Visa¹ per ogni evento e per anno (p.a.)²

Validità geografica

Assicuratore

 World Mastercard Oro Visa Oro Flying Blue World Mastercard World Mastercard Flex Oro (funzione di credito)	 Kiwanis Mastercard Oro MercedesCard Mastercard Visa Collect Card⁶		
60 000.–	60 000.–	tutto il mondo	ZURICH
500 000.–	300 000.–	tutto il mondo	ZURICH
500 000.–	300 000.–	tutto il mondo	ZURICH
20 000.–	20 000.–	tutto il mondo	ZURICH
2 500.–	2 500.–	tutto il mondo	ZURICH
20 000.–	–	tutto il mondo	EUROP ASSISTANCE
15 000.– (incl. ritardo del bagaglio)	–	tutto il mondo	EUROP ASSISTANCE
1 000.–	–	tutto il mondo	EUROP ASSISTANCE
5 000.–	–	tutto il mondo	EUROP ASSISTANCE
250 000.– ³ / 60 000.– ⁴	–	tutto il mondo ⁵	EUROP ASSISTANCE
60 000.– ³⁺⁴	–	tutto il mondo ⁵	EUROP ASSISTANCE
250 000.– ³	–	tutto il mondo ⁵	EUROP ASSISTANCE
10 000.– per evento / illimitato p.a.	–	tutto il mondo	AGA
1 000.– per evento / 5 000.– p.a.	–	tutto il mondo	AGA
2 000.–	–	Svizzera	AGA
5 000.– (+ 24 mesi)	–	Svizzera, Principato del Liechtenstein, Germania, Francia, Italia, Austria, Lussemburgo	AGA

¹ Vale anche per le carte delle banche partner emesse da Visa.

² Per ogni carta e per anno per tutte le componenti dell'assicurazione di Europ Assistance.

³ Vale per i titolari di carte residenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

⁴ Vale anche per i titolari di carte residenti in uno Stato Schengen (esclusi Svizzera e Principato del Liechtenstein).

⁵ Escluso il paese in cui risiede abitualmente l'assicurato.

⁶ Consultare anche il sito www.viseca.ch/assicurazioni.

Parte A: Informazioni per i clienti di Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA

Informazioni per gli assicurati ai sensi della LCA ed estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA

La presente scheda informativa fornisce agli assicurati un estratto chiaro ed esauriente dei punti essenziali dei contratti di assicurazione (Assicurazione infortuni di viaggio e di volo, polizza no 13.819.719 [Classic/World Argento] e 13.819.720 [Oro/World Oro]) stipulati tra la Zurigo Compagnia di Assicurazioni, Mythenquai 2, 8002 Zurigo (di seguito denominata ZURICH), e la società Viseca Card Services SA (di seguito denominata Viseca). Vi preghiamo di custodire con cura la presente scheda informativa. Sia i vostri diritti e i vostri obblighi, sia quelli delle parti contraenti si evincono dalle polizze summenzionate (o da eventuali polizze successive) nonché dalle leggi applicabili. Il testo preciso delle polizze può essere visionato presso Würth Financial Services SA, Broker assicurativo, Churerstrasse 10, 9400 Rorschach.

I Disposizioni generali

1. Contraente

Viseca Card Services AG, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo, rappresentata da Würth Financial Services SA, Broker assicurativo, Churerstrasse 10, 9400 Rorschach.

2. Carte e persone assicurate

2.1. Carte assicurate

Sono assicurate le seguenti carte emesse da Viseca: carte di credito Classic, Oro, World Argento e World Oro nonché carte di pagamento combinate Argento e Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7.

Nel caso delle carte di pagamento combinate, ossia dotate di due funzioni di pagamento (funzione di credito e funzione di debito), la copertura assicurativa vale solo quando si utilizza la funzione di credito, mentre l'uso della funzione di debito non è coperto da assicurazione.

2.2. Persone assicurate

- Il titolare di una carta Viseca (anche il titolare di una carta per partner, seconda carta e carta supplementare), di seguito denominato «titolare della carta».
- Il coniuge o partner registrato del titolare della carta; in mancanza di uno di essi, il convivente, ovvero la persona fisica non coniugata o registrata né imparentata (anche dello stesso sesso), che negli ultimi cinque anni prima dell'insorgenza di un evento assicurato ha vissuto con il titolare della carta in-

interrottamente una relazione simile al matrimonio sotto lo stesso tetto.

- I figli non sposati e a carico del titolare della carta, fino al compimento del 25° anno di età.

3. Premio

Il premio assicurativo è a carico di Viseca.

4. Inizio e fine della copertura assicurativa

L'assicurazione ha inizio con l'emissione della carta Viseca e la consegna al titolare. L'assicurazione vale anche per le carte per partner, le seconde carte e le carte supplementari alla carta principale Viseca per la cerchia di persone menzionate al punto 1.2. La copertura termina alla scadenza della carta o all'annullamento del contratto della carta (disdetta da parte di Viseca o del titolare della carta). L'assicurazione vale per tutti gli eventi che si verificano nel corso della validità della carta assicurata.

5. Trattamento dei dati personali

Al momento del perfezionamento di un contratto per una carta, in qualità di contraente Viseca non comunica né a ZURICH né a Würth Financial Services SA i dati degli assicurati (titolari delle carte). Nel caso di un sinistro notificato dall'assicurato o in caso di richieste o proposte basilari relative al contratto di assicurazione, Viseca è tuttavia autorizzata a comunicare a ZURICH e a Würth Financial Services SA i dati necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro (in particolare i dati personali nonché il tipo e la durata del contratto per la carta).

ZURICH e Würth Financial Services SA sono autorizzate a procurarsi e a trattare i dati strettamente necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro presso terzi coinvolti. Anche le persone coinvolte nella gestione del contratto e del sinistro sono autorizzate a procurarsi presso detti terzi informazioni inerenti al caso nonché a visionare atti ufficiali. Le persone coinvolte s'impegnano a trattare in modo confidenziale le informazioni ricevute in questo modo. I dati sono custoditi in forma fisica e/o elettronica.

6. Foro competente e diritto applicabile

Per le controversie nascenti dal presente contratto, l'assicurato o l'avente diritto possono scegliere come foro competente:

- Zurigo in quanto sede principale di ZURICH;
- il domicilio o la sede dell'assicurato o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non in altri Stati esteri. Si applica il diritto svizzero. Vigono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein, valgono inoltre le disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein (VersVG).

7. Condizioni speciali

Si conviene in ogni caso che le disposizioni contrattuali delle polizze summenzionate hanno una validità illimitata. La presente scheda informativa, datata agosto 2017 sostituisce tutte le precedenti conferme d'assicurazione e le informazioni per i clienti (delle carte indicate a p. 6/7).

A



II Assicurazione infortuni di viaggio e di volo

1. Somme assicurate

A seconda del tipo di carta, in caso di decesso e invalidità max. CHF 500 000.– per carte di credito Viseca Oro/World Oro risp. carte di pagamento combinate Viseca Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7 e max. CHF 300 000.– per carte di credito Viseca Classic/World Argento risp. carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito come pure per le altre carte Viseca in base alla tabella a p. 6/7. Per tutte le carte di credito Viseca risp. carte di pagamento combinate Viseca con funzione di credito summenzionate vale la somma massima assicurata di CHF 60 000.– per spese di recupero, di ricerca e di rimpatrio.

2. Validità geografica

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

3. Infortuni e lesioni corporali assicurati

Sono assicurati gli infortuni e le lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio, ad eccezione delle malattie professionali, conformemente alle disposizioni della LAINF, subiti dalle persone assicurate in quanto occupanti (conducenti o passeggeri) di un mezzo di trasporto ai sensi del punto II 5; vi rientrano anche gli infortuni che avvengono salendo o scendendo dal veicolo. Se il danno alla salute o il decesso è dovuto solo parzialmente a un infortunio assicurato, le prestazioni d'invalidità e di decesso vengono adeguatamente decurtate.

4. Condizioni di copertura assicurativa

Il diritto alle prestazioni in seguito a un evento assicurato sussiste se le spese di trasporto (dedotto un eventuale anticipo in contanti pari al massimo al 20% delle spese di viaggio) sono state pagate con la carta di credito Viseca risp. tassativamente con la funzione di credito di una carta di pagamento combinata.

5. Mezzi di trasporto assicurati

In qualità di conducente o passeggero di una bicicletta, un ciclomotore, un motoveicolo, un veicolo (minibus, automobile, motorhome, camper) o un'imbarcazione (a vela/a motore) presi a noleggio, un elicottero. In qualità di passeggero di impianti di risalita, bus, treni, aerei, imbarcazioni, skilift, taxi a condizione che le spese di trasporto siano state pagate con la carta di credito risp. tassativamente con la funzione di credito di una

carta di pagamento combinata, nonché i trasporti effettuati usufruendo degli abbonamenti generali e metà-prezzo (abbonamento e biglietto pagati con carta di credito risp. tassativamente con la funzione di credito di una carta di pagamento combinata). Taxi/bus/treno come mezzi di trasporto per arrivare in aeroporto, stazione e a destinazione (luogo di domicilio, albergo, casa per le vacanze, ecc.) sono assicurati anche se le spese di trasporto non sono state pagate con la carta di credito risp. con la funzione di credito di una carta di pagamento combinata.

6. Limitazioni della copertura assicurativa

Non sono assicurati:

- infortuni con mezzi di trasporto presi in leasing;
- conseguenze di eventi bellici in Svizzera;
- conseguenze di eventi bellici all'estero; se, tuttavia, nel paese in cui l'assicurato soggiorna scoppia per la prima volta una guerra ed egli viene sorpreso da tale evento, la copertura assicurativa resta in vigore per 14 giorni a partire dal momento in cui hanno avuto inizio le ostilità;
- infortuni in seguito a crimini e delitti commessi intenzionalmente;
- suicidio, automutilazione o tentativo di compiere tali atti;
- infortuni causati dall'uso di aeromobili, se l'assicurato trasgredisce intenzionalmente le prescrizioni delle autorità o se non possiede le necessarie licenze e autorizzazioni delle autorità oppure se sapeva, o se in base alle circostanze avrebbe dovuto sapere, che per l'aeromobile da lui utilizzato o per i membri dell'equipaggio non erano disponibili le necessarie licenze e autorizzazioni;
- effetti di radiazioni ionizzanti, a meno che il trattamento mediante radiazioni venga eseguito su ordine medico in seguito a un evento assicurato;
- infortuni durante il servizio militare all'estero e durante la partecipazione ad azioni belliche;
- partecipazione ad atti di terrorismo e banditismo;
- partecipazione a risse, a meno che l'assicurato non sia stato ferito dai litiganti senza prenderne parte o aiutando una persona indifesa;
- partecipazione a tumulti.

La prestazione massima per ogni aeromobile (massimo limite di responsabilità) ammonta a 15 milioni di CHF.

7. Prestazioni assicurate

7.1. Spese di trasporto e salvataggio

Le spese necessarie fino a max. CHF 60 000.– vengono erogate nei seguenti casi entro 5 anni a titolo sussidiario e in aggiunta a un'assicurazione contro gli infortuni esistente:

- tutti i viaggi e i trasporti dell'assicurato dovuti all'infortunio verso il luogo di cura; i trasporti con aeromobili sono tuttavia solo assicurati se ritenuti indispensabili per motivi medici o tecnici; sono escluse le spese di viaggio per le persone presumibilmente in grado di camminare;
- interventi di soccorso a favore dell'assicurato non dovuti a malattie;
- recupero e rimpatrio della salma nel luogo di sepoltura;
- azioni di ricerca intraprese al fine di salvare o recuperare l'assicurato.

7.2. In caso di invalidità

Se un assicurato diventa invalido in seguito a un infortunio assicurato, ZURICH gli verserà un'indennità d'invalidità. Per indennità d'invalidità si intende la percentuale della somma assicurata concordata corrispondente al grado d'invalidità (max. CHF 500 000.– o CHF 300 000.–). Il grado d'invalidità è determinato in base alle disposizioni della LAINF e della relativa ordinanza in merito all'indennità per menomazione dell'integrità. Il grado d'invalidità deve essere determinato in Svizzera. L'indennità d'invalidità viene erogata non appena determinata l'entità dell'invalidità permanente.

7.3. In caso di decesso

Se un assicurato muore in seguito a un infortunio assicurato, ZURICH paga la somma assicurata concordata (max. CHF 500 000.– o CHF 300 000.–). Per gli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora raggiunto i due anni e sei mesi di vita, l'indennità in caso di decesso ammonta a max. CHF 2 500.–, e per coloro che non hanno ancora compiuto il dodicesimo anno di età, ZURICH versa al max. CHF 20 000.– da tutte le assicurazioni contro gli infortuni in vigore stipulate presso ZURICH.

Hanno diritto alla prestazione assicurata le persone nell'ordine seguente:

- il coniuge o il partner registrato superstite; in mancanza di uno di essi, la persona fisica non sposata o registrata né imparentata (anche dello stesso ses-

so), che negli ultimi 5 anni prima del decesso ha convissuto ininterrottamente con il defunto in una relazione simile al matrimonio sotto lo stesso tetto;

- i discendenti diretti nonché le persone fisiche al cui sostentamento il defunto doveva provvedere in modo determinante;
- i genitori;
- i fratelli e le sorelle.

Se l'assicurato desidera una clausola beneficiaria divergente, è necessario inoltrare una richiesta scritta, con data e firma dell'assicurato, a ZURICH tramite Würth Financial Services SA, 9400 Rorschach. In assenza delle persone aventi diritto sopra indicate, saranno indennizzate solo le spese di sepoltura fino al 10% della somma assicurata.

7.4. Spese di cura

Le spese di cura non sono assicurate.

7.5. Prestazione massima

Per lo stesso infortunio ogni assicurato può percepire la somma convenuta al massimo una sola volta, anche se l'assicurato è in possesso di più di una carta o di più conferme d'assicurazione.

8. Obblighi in caso di sinistro

Se un infortunio dà prevedibilmente diritto a una prestazione assicurata, è necessario consultare il più presto possibile un medico abilitato e provvedere a cure adeguate. La persona assicurata deve seguire le istruzioni del medico curante o del personale medico ausiliare da esso incaricato. L'assicurato o avente diritto è inoltre tenuto a sottoporsi alle misure di accertamento ordinate da ZURICH nonché a partecipare alla raccolta delle informazioni necessarie all'erogazione delle prestazioni (anche di terzi). L'assicurato o l'avente diritto deve inoltre informare immediatamente ZURICH tramite Viseca (telefono +41 (0)58 958 80 44) in merito all'accaduto; in caso di decesso la comunicazione deve essere tempestiva in modo che si possa ordinare un'autopsia qualora non si possa escludere che all'origine del decesso vi sia una causa diversa dall'infortunio.

Tutti i documenti originali inerenti al sinistro devono essere inviati insieme a un modulo sinistri compilato (disponibile sul sito www.viseca.ch/assicurazioni o da Viseca, telefono +41 (0)58 958 80 44), all'indirizzo indicato nel modulo.

A



9. Conseguenze in caso di violazione degli obblighi contrattuali

Se gli assicurati o gli aventi diritto violano per colpa grave gli obblighi summenzionati in caso di sinistro, ne consegue il rifiuto o la riduzione delle prestazioni assicurate, a meno che non si dimostri che la violazione contrattuale in base alle circostanze non sia imputabile a colpa degli stessi.

Versione 08/2017

A



Parte B: Informazioni per i clienti di Europ Assistance

Informazioni per gli assicurati ai sensi della LCA

Le seguenti informazioni destinate ai clienti forniscono una sintesi breve e comprensibile dell'identità dell'assicuratore e dei punti essenziali del contratto di assicurazione (art. 3 Legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). Sulla base del contratto di assicurazione collettiva stipulato con Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo (di seguito denominata Viseca), EUROP ASSISTANCE (Svizzera) Assicurazioni SA (di seguito denominata EUROP ASSISTANCE) concede la copertura assicurativa nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione in relazione alle componenti assicurative elencate.

1. Assicuratore

L'assicuratore è Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA, con sede in Avenue Perdtemps 23, Casella postale 3200, 1260 Nyon 1.

2. Contraente

La contraente è Viseca Card Services SA con sede in Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo.

3. Rischi assicurati e portata della copertura assicurativa

I rischi assicurati nonché la portata della copertura assicurativa si evincono dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA). Le differenti componenti assicurative sono:

Per i titolari di carte di credito Viseca Classic/World Argento e carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

- A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio
- B. Assicurazione per interruzione del viaggio

Per i titolari di carte di credito Viseca Oro/World Oro e carte di pagamento combinate Viseca Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

- A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio
- B. Assicurazione per interruzione del viaggio
- C. Assicurazione per ritardo del bagaglio
- D. Assicurazione per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio
- E. Assistenza medica durante il viaggio

4. Carte e persone assicurate

4.1. Carte assicurate

Sono assicurate le seguenti carte emesse da Viseca: carte di credito Classic, Oro, World Argento e World Oro nonché carte di pagamento combinate Argento e Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7.

Nel caso delle carte di pagamento combinate, ossia dotate di due funzioni di pagamento (funzione di credito e funzione di debito), la copertura assicurativa vale solo quando si utilizza la funzione di credito, mentre l'uso della funzione di debito non è coperto da assicurazione.

4.2. Persone assicurate

Si considerano persone assicurate il titolare della carta (carte principali, seconde carte, carte supplementari e carte per partner), il suo coniuge/convivente o il partner registrato (con lo stesso indirizzo di residenza e lo stesso domicilio) nonché i figli non sposati del titolare della carta e del convivente aventi diritto al sostentamento e che vivono sotto lo stesso tetto fino al compimento del 25° anno d'età. L'assicurazione è valida anche per le carte per partner e le carte supplementari di una carta principale per la cerchia di persone definita.

5. Importanti limitazioni della copertura assicurativa

- Eventi già insorti al momento della prenotazione del viaggio o eventi la cui insorgenza era evidente alla persona assicurata al momento della prenotazione del viaggio.
- Interventi e costi non richiesti o autorizzati da EUROP ASSISTANCE.
- Eventi legati alla partecipazione ad azioni pericolose, nel caso in cui i rischi siano ben noti.

Il presente elenco si riferisce solo ai casi di esclusione più frequenti. Altri casi di esclusione sono disciplinati dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalla LCA.

6. Premio

Il premio assicurativo è a carico di Viseca.

7. Obblighi in caso di sinistro

- Le persone assicurate devono adempiere senza limitazioni ai propri obblighi di notifica nonché agli obblighi legali e contrattuali di informazione e comportamento (ad es. obbligo di notificare tempestivamente a Viseca ogni sinistro).
- Le persone assicurate sono tenute a fare tutto il possibile per limitare l'entità del danno e a contribuire al chiarimento delle cause (ad es. autorizzando terzi a trasmettere a EUROP ASSISTANCE documenti, informazioni e altro materiale necessario per chiarire la dinamica del sinistro).
- Se EUROP ASSISTANCE ha dovuto anticipare delle

spese, la persona assicurata deve restituire a EUROP ASSISTANCE la somma anticipata entro 30 giorni.

Il presente elenco si riferisce solo agli obblighi più frequenti. Altri obblighi sono disciplinati dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalla LCA.

8. Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre a partire dall'emissione della carta da parte di Viseca e dalla presa di possesso da parte del titolare della carta. La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto della carta (disdetta da parte di Viseca o del titolare della carta) oppure con la scadenza della carta o con la disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra Viseca e EUROP ASSISTANCE.

9. Trattamento dei dati personali

Al momento del perfezionamento di un contratto per una carta, in qualità di contraente Viseca non comunica né a EUROP ASSISTANCE né a Würth Financial Services AG (Broker assicurativo, di seguito denominato WÜRTH) i dati delle persone assicurate (titolari delle carte). Nel caso di un sinistro notificato dalla persona assicurata Viseca è tuttavia autorizzata a elaborare e comunicare a EUROP ASSISTANCE e a WÜRTH i dati necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro (in particolare i dati personali nonché il tipo e la durata del contratto per la carta), inclusi tutti i documenti inoltrati dalle persone assicurate. Questo avviene esclusivamente nell'ambito di un sinistro notificato, per verificare i diritti derivanti dall'assicurazione rivendicati dal titolare della carta.

EUROP ASSISTANCE tratta i dati derivanti dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto, utilizzandoli in particolare per determinare il premio, accertare il rischio, elaborare i casi che danno diritto a prestazioni e per analisi statistiche. EUROP ASSISTANCE e WÜRTH sono autorizzati a procurarsi e trattare i dati strettamente necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro presso terzi coinvolti. Anche le persone coinvolte nella gestione del contratto e del sinistro sono autorizzate a procurarsi presso detti terzi informazioni inerenti al caso nonché a visionare atti ufficiali. Se necessario, i dati, nella misura richiesta, vengono trasmessi a terze persone coinvolte, in particolare ad altri assicuratori, autorità, avvocati e esperti

esterni. La trasmissione dei dati può anche avere luogo allo scopo di scoprire o impedire un abuso dell'assicurazione.

Le persone coinvolte s'impegnano a trattare in modo confidenziale le informazioni ricevute in questo modo. I dati sono custoditi in forma fisica e/o elettronica dalle persone summenzionate.

I Disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione

1. Carte e persone assicurate

1.1. Carte assicurate

Sono assicurate le seguenti carte emesse da Viseca: carte di credito Classic, Oro, World Argento e World Oro nonché carte di pagamento combinate Argento e Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7.

Nel caso delle carte di pagamento combinate, ossia dotate di due funzioni di pagamento (funzione di credito e funzione di debito), la copertura assicurativa vale solo quando si utilizza la funzione di credito, mentre l'uso della funzione di debito non è coperto da assicurazione.

1.2. Persone assicurate

Si considerano persone assicurate il titolare della carta (carte principali, seconde carte, carte supplementari e carte per partner), il suo coniuge/convivente o il partner registrato (con lo stesso indirizzo di residenza e lo stesso domicilio) nonché i figli non sposati del titolare della carta e del convivente aventi diritto al sostentamento e che vivono sotto lo stesso tetto fino al compimento del 25° anno d'età. L'assicurazione è valida anche per le carte per partner e le carte supplementari di una carta principale per la cerchia di persone definita.

2. Validità geografica

L'assicurazione è valida in tutto il mondo inclusa la Svizzera, a condizione che non sia previsto nessun altro ambito di validità alla voce «Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione (II)».

3. Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre a partire dall'emissione della carta da parte di Viseca e dalla presa di possesso da parte del titolare della carta. La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto della carta (disdetta da parte di Viseca o del titolare della carta) oppure con la scadenza della carta o con la disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra Viseca e EUROP ASSISTANCE.

4. Accettazione delle CGA

e conferma dell'assicurazione

Le presenti CGA sono consegnate all'assicurato insieme alla carta Viseca oppure possono essere richiesti per telefono (+41 (0)58 958 80 44) e sono disponibili su www.viseca.ch/assicurazioni. Sono considerate

come conferma di assicurazione. Utilizzando la carta, l'assicurato conferma di aver ricevuto le CGA, di averne preso conoscenza e di averle accettate.

5. Panoramica delle componenti dell'assicurazione

Per i titolari di carte di credito Viseca Classic/World Argento e carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

- A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio
- B. Assicurazione per interruzione del viaggio

Per i titolari di carte di credito Viseca Oro/World Oro e carte di pagamento combinate Viseca Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

- A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio
- B. Assicurazione per interruzione del viaggio
- C. Assicurazione per ritardo del bagaglio
- D. Assicurazione per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio
- E. Assistenza medica durante il viaggio

6. Obblighi in caso di sinistro

- La persona assicurata è tenuta ad adempiere interamente ai propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione o comportamento (fra cui la notifica tempestiva dell'evento assicurato a Viseca).
- La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possibile per limitare l'entità del danno e contribuire al chiarimento dello stesso.
- Se il danno è avvenuto a causa di malattia o infortunio, la persona assicurata deve fare in modo che i medici curanti siano esonerati dal segreto professionale nei confronti di EUROP ASSISTANCE.
- Se la persona assicurata è in grado di rivendicare delle prestazioni, erogate da EUROP ASSISTANCE, anche nei confronti di terzi, essa deve tutelare tali diritti e cederli a EUROP ASSISTANCE.
- I moduli per notificare un sinistro possono essere scaricati dal sito www.viseca.ch/assicurazioni o richiesti telefonicamente a Viseca al numero +41 (0)58 958 80 44.

7. Violazione degli obblighi

Se la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono essere decurtate o rifiutate.

B



8. Definizioni

- 8.1. Viaggio: inizia al momento dell'uscita dal proprio domicilio, dura al massimo 45 giorni, include almeno un pernottamento all'esterno del proprio domicilio, deve comprendere un viaggio di andata e di ritorno e termina con il rientro al proprio domicilio.
- 8.2. Domicilio: principale luogo di residenza abituale (registrato) della persona assicurata.
- 8.3. Svizzera: l'intero territorio statale della Svizzera, incluse le enclave di Büsingen e Campione, le zone di frontiera e il territorio del Principato del Liechtenstein.
- 8.4. Estero: qualsiasi altro Paese al di fuori della Svizzera.
- 8.5. Area Schengen: tutti gli Stati che hanno aderito agli Accordi di Schengen. Tali Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato del Liechtenstein, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria (ultimo aggiornamento: gennaio 2016).
- 8.6. Persone vicine alla persona assicurata: coniuge, convivente, inclusi i relativi genitori e figli, figlio, padre, madre, fratello, sorella, suoceri, genero/cognata, nonni e nipoti della persona assicurata.
- 8.7. Infortunio: è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che compromette la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
- 8.8. Malattia grave/conseguenze gravi di infortunio: per malattia grave o conseguenze gravi di infortunio si intende il ricovero in ospedale (che richieda almeno una notte di degenza), la prescrizione da parte del medico, nell'ambito del trattamento, di un farmaco soggetto a prescrizione medica in Svizzera o la certificazione da parte del medico di un'incapacità lavorativa di almeno cinque giorni di lavoro o l'attestazione per iscritto della non idoneità a intraprendere un viaggio.
- 8.9. Mezzi di trasporto pubblici: per mezzi di trasporto pubblici si intendono i mezzi di spostamento che transitano regolarmente in base ad un orario e per il cui utilizzo è necessario acquistare un biglietto. I taxi e le

vetture a noleggio non rientrano fra i mezzi di trasporto pubblici.

- 8.10. Effetti personali: beni personali che la persona assicurata porta con sé.

9. Condizioni di copertura assicurativa

La copertura assicurativa è valida solo per i viaggi privati. Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurata all'insorgenza di un evento assicurato, oltre agli obblighi ai sensi del punto I 6 e agli obblighi menzionati nelle «Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione (II)», deve poter presentare le seguenti prove cumulative al momento del sinistro:

- prova del sinistro (il modulo per notificare il sinistro può essere richiesto a Viseca telefono +41 (0)58 958 80 44 o scaricato all'indirizzo www.viseca.ch/assicurazioni);
- attestato comprovante che il viaggio della persona assicurata è stato pagato per almeno il 60% con una carta di credito Viseca o la rispettiva carta per partner in corso di validità oppure tassativamente con la funzione di credito di una carta di pagamento combinata, anch'essa in corso di validità (ricevuta della transazione o fattura mensile del conto della carta di credito). Questa condizione non è richiesta per l'Assistenza medica durante il viaggio (parte B punto II E);
- attestato di un contratto di carta valido tra l'assicurato e Viseca (numero della carta di credito);
- su richiesta, attestato della natura privata del viaggio.

I documenti richiesti devono essere inoltrati a Viseca in tempo utile.

10. Prescrizione

I crediti risultanti dal contratto d'assicurazione entrano in prescrizione due anni dopo l'insorgenza del fatto che costituisce il motivo dell'obbligo di versare la prestazione.

11. Clausola di sussidiarietà

La presente copertura assicurativa è sussidiaria rispetto ad altre eventuali assicurazioni obbligatorie o facoltative e si limita alla parte delle prestazioni assicurate che supera l'altro contratto di assicurazione o non viene coperta da quest'ultimo. I costi vengono rimborsati complessivamente una sola volta. Se ciononostante

EUROP ASSISTANCE ha erogato prestazioni per lo stesso sinistro, queste vanno considerate come un anticipo e l'assicurato cede a EUROP ASSISTANCE i diritti per lo stesso importo che può rivendicare nei confronti di terzi (assicurazione obbligatoria o facoltativa).

16. Indirizzo di contatto

Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56,
Casella postale 7007, 8050 Zurigo.

12. Scadenza dell'indennizzo

L'indennizzo è dovuto quattro settimane dopo la data in cui EUROP ASSISTANCE ha ricevuto la documentazione necessaria ai fini della determinazione dell'entità del danno e del suo obbligo di versare la prestazione. Quattro settimane dopo la ricezione della notifica del sinistro può essere richiesto, a titolo di acconto, il pagamento dell'indennizzo minimo pagabile e riconosciuto. L'obbligo di pagamento di EUROP ASSISTANCE viene sospeso finché per colpa della persona assicurata o dell'avente diritto non sia possibile calcolare o pagare l'indennizzo. In particolare, l'indennizzo non è esigibile fintanto che:

- sussistano dubbi riguardo al diritto dell'avente diritto al ricevimento del pagamento;
- la persona assicurata o l'avente diritto sia oggetto di un'indagine di polizia o penale relativa al sinistro, finché questa non sia conclusa.

13. Limitazioni della copertura assicurativa

Oltre alle limitazioni e alle esclusioni indicate nelle «Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione (II)», in linea di principio non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni:

- causati da azioni o omissioni per negligenza grave o dolo;
- causati dall'abuso di alcool, stupefacenti o farmaci;
- avvenuti in seguito alla partecipazione a gare, rally o analoghe corse competitive o di allenamento con veicoli a motore, motoslitte o barche a motore;
- eventi riconducibili a un reato doloso commesso o tentato.

14. Foro competente e diritto applicabile

Il presente contratto è assoggettato al diritto svizzero. Eventuali azioni legali contro EUROP ASSISTANCE possono essere intentate presso il tribunale del domicilio svizzero della persona assicurata o della sede di EUROP ASSISTANCE.

15. Basi giuridiche complementari

In aggiunta alle presenti disposizioni vigono le regolamentazioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

II Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione

A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio

1. Eventi e costi assicurati

EUROP ASSISTANCE copre i costi di annullamento, o eventuali costi di cambio prenotazione, pagabili sulla base del contratto stipulato tra la persona assicurata da un lato e il fornitore di servizi (l'operatore turistico o la società di trasporti, il noleggiatore o l'organizzatore del corso o seminario) dall'altro, incluse le spese amministrative, se a causa di un evento assicurato il viaggio

- non possa essere effettuato o
- possa essere iniziato solo in ritardo.

1.1. Si considerano assicurati i seguenti eventi:

- infortunio, conseguenze gravi di un infortunio, malattia grave o decesso della persona assicurata;
- infortunio, conseguenze gravi di un infortunio, malattia grave o decesso di una persona vicina alla persona assicurata;
- perdita senza colpa del posto di lavoro della persona assicurata dopo la prenotazione del viaggio;
- grave danneggiamento l'alloggio della persona assicurata presso il proprio domicilio in seguito a furto, danni da acqua, incendio o forze della natura, che renda indispensabile la sua presenza a casa;
- raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di non recarsi nel Paese di destinazione per il quale la persona assicurata aveva prenotato il viaggio prima di tale raccomandazione;
- gravi complicazioni di gravidanza della persona assicurata, della coniuge o convivente o di una persona con cui la persona assicurata vuole viaggiare, a condizione che sia riportata nella conferma di viaggio;
- eventi imprevisi sull'itinerario programmato come: eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure prese contro di essi; quarantena o epidemie, eventi naturali (ad es. eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti [tsunami]) o alterazioni della struttura atomica se possono mettere concretamente a repentaglio la vita della persona assicurata oppure se, a causa di tali eventi, un organismo ufficiale (DFAE) sconsigli espressamente un viaggio;
- furto dei documenti personali della persona assicurata indispensabili per il viaggio, che sia stato denunciato all'autorità di polizia competente.

1.2. Somme assicurate

Tutte le prestazioni che EUROP ASSISTANCE deve erogare prima dell'inizio del viaggio a causa di un evento assicurato sono limitate per anno e carta al prezzo pagato dalla persona assicurata per il suo viaggio.

In caso di viaggi o noleggio in comune con altre persone, le prestazioni da erogare per evento e anno prima dell'inizio del viaggio sono limitate alla rispettiva quota della persona assicurata.

In ogni caso, EUROP ASSISTANCE paga al massimo un importo per anno e per evento di CHF 10 000.– ai titolari di carte di credito Viseca Classic/World Argento e di carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7 e di CHF 20 000.– all'anno per carta ai titolari di carte di credito Viseca Oro/World Oro e di carte di pagamento combinate Viseca Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7.

Le spese di viaggio sono il totale dei costi delle prestazioni prenotate per il trasporto e l'alloggio della persona assicurata, inclusi i costi delle attività prenotate durante il viaggio (ad es. concerti, manifestazioni, eventi sportivi, gite, skipass, trattamenti wellness [esclusi i trattamenti prescritti dal medico]).

2. Eventi e viaggi non assicurati

(in aggiunta al punto I 13: Limitazioni della copertura assicurativa)

2.1. Processo di guarigione negativo

Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento chirurgico sussistevano già al momento della prenotazione e la persona assicurata non è guarita o è ancora in cura medica il giorno della partenza.

2.2. Annullamento da parte dell'operatore turistico

Se l'operatore, organizzatore, noleggiatore, ecc. non è obiettivamente in grado di erogare in parte o per intero le prestazioni contrattuali, se annulla il viaggio o deve annullarlo sulla base di circostanze concrete.



2.3. Viaggi di lavoro/soggiorni studio per aggiornamento professionale

I viaggi di lavoro e i soggiorni studio per aggiornamento professionale pagati dal datore di lavoro.

3. Obblighi in caso di sinistro

(in aggiunta al punto I 6: Obblighi in caso di sinistro)

In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati (oltre ai documenti citati al punto I 9) all'indirizzo indicato sul modulo di sinistro:

- modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);
- conferma di prenotazione;
- conferma di annullamento/fattura delle spese di annullamento;
- altri documenti o attestazioni ufficiali che dimostrino l'insorgenza del sinistro (ad es. certificato medico con diagnosi, rapporto della polizia, contratto di noleggio, disdetta, certificato di morte).

Se la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono essere decurtate o rifiutate.

B



B. Assicurazione per interruzione del viaggio

Avviso importante: in caso di sinistro si prega di contattare immediatamente, tramite Viseca (telefono +41 (0)58 958 82 85), EUROP ASSISTANCE per richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti da adottare e all'assunzione dei costi.

1. Eventi e costi assicurati

EUROP ASSISTANCE copre i costi, pagabili sulla base del contratto stipulato tra la persona assicurata da un lato e il fornitore di servizi (l'operatore turistico o la società di trasporti, il noleggiatore o l'organizzatore del corso o seminario) dall'altra, inclusi i diritti amministrativi, se a causa di un evento assicurato il viaggio deve essere sospeso, interrotto o prolungato.

1.1. Si considerano assicurati i seguenti eventi:

- infortunio, conseguenze gravi di un infortunio, malattia grave o decesso della persona assicurata;
- infortunio, conseguenze gravi di un infortunio, malattia grave o decesso di una persona vicina alla persona assicurata;
- grave danneggiamento dei beni della persona assicurata presso il proprio domicilio in seguito a furto, danni da acqua, incendio o forze della natura, che renda indispensabile il rientro della persona assicurata;
- gravi complicazioni di gravidanza della persona assicurata, della coniuge o convivente o di una persona con cui le persone assicurate viaggiano, a condizione che sia riportata nella conferma di viaggio;
- eventi impreveduti sull'itinerario programmato come: eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure prese contro di essi; quarantena o epidemie, eventi naturali (ad es. eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti [tsunami]) o alterazioni della struttura atomica se possono mettere concretamente a repentaglio la vita della persona assicurata oppure se, a causa di tali eventi, un organismo ufficiale (DFAE) sconsigli espressamente il proseguimento del viaggio.

Se una persona assicurata viene sorpresa all'estero da uno di questi eventi, l'assicurazione copre i danni che si verificano nei 14 giorni successivi alla prima insorgenza del relativo evento.

- Mancato viaggio di andata, di proseguimento e di ritorno: La persona assicurata non effettua il viaggio

di andata, di proseguimento o di ritorno senza colpa in seguito a cancellazione o limitazione imprevista dei mezzi di trasporto pubblici regolari a causa di:

- maltempo;
- scioperi o lotte sindacali;
- guasto a macchine o incidente.

- furto dei documenti personali delle persone assicurate indispensabili per proseguire il viaggio, che sia stato denunciato all'autorità di polizia competente.

1.2. Somme assicurate

Tutte le prestazioni che EUROP ASSISTANCE deve erogare durante il viaggio a causa di un evento assicurato sono limitate per anno al prezzo pagato dalla persona assicurata per la porzione del viaggio non usufruita e ai costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno e l'alloggio sostenuti a causa dell'interruzione. In ogni caso, EUROP ASSISTANCE paga al massimo un importo di CHF 7 500.– ai titolari di carte di credito Viseca Classic/World Argento e di carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7 e di CHF 15 000.– all'anno per carta ai titolari di carte di credito Viseca Oro/World Oro e di carte di pagamento combinate Viseca Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7. Questo limite massimo include la copertura dell'assicurazione per ritardo del bagaglio (C).

Le prestazioni in caso di interruzione del viaggio sono: i costi documentabili sostenuti dalle persone assicurate per le prestazioni di viaggio e/o di soggiorno prenotate e dovute ai sensi del contratto ma di cui le persone assicurate non hanno usufruito, nonché i costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno e l'alloggio.

Il rimborso si calcola sulla base degli interi costi di viaggio dedotte le prestazioni di cui si è usufruito. Per la corresponsione dei costi rimanenti, i giorni di viaggio non usufruiti vengono rapportati ai giorni di viaggio totali.

Le spese di viaggio sono il totale dei costi delle prestazioni prenotate per il trasporto e l'alloggio della persona assicurata, inclusi i costi delle attività prenotate durante il viaggio (ad es. concerti, manifestazioni, eventi sportivi, gite, skipass, trattamenti wellness [esclusi i trattamenti prescritti dal medico]).



2. Eventi e viaggi non assicurati

(in aggiunta al punto I 13: Limitazioni della copertura assicurativa)

2.1. Processo di guarigione negativo

Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento chirurgico sussistevano già al momento della prenotazione e la persona assicurata non è guarita o è ancora in cura medica il giorno della partenza.

2.2. Annullamento da parte dell'operatore turistico

Se l'operatore turistico, organizzatore, noleggiatore, ecc. non è obiettivamente in grado di continuare ad erogare le prestazioni contrattuali, se interrompe il viaggio o deve interromperlo a causa di circostanze concrete o se è obbligato sulla base di disposizioni legali a coprire i costi per il viaggio di ritorno.

2.3. Viaggi di lavoro/soggiorni studio per aggiornamento professionale

I viaggi di lavoro e i soggiorni studio per aggiornamento professionale pagati dal datore di lavoro.

3. Obblighi in caso di sinistro

(in aggiunta al punto I 6: Obblighi in caso di sinistro)

Per rivendicare le prestazioni di EUROP ASSISTANCE, la persona assicurata o l'avente diritto è tenuto a contattare immediatamente EUROP ASSISTANCE tramite Viseca (al numero telefonico +41 (0)58 958 82 85) all'insorgenza del sinistro e richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti da adottare e all'assunzione dei costi.

In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati (oltre ai documenti citati al punto I 9) all'indirizzo indicato sul modulo di sinistro:

- modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);
- conferma di prenotazione;
- fattura delle spese di annullamento;
- altri documenti o attestazioni ufficiali che dimostrino l'insorgenza del sinistro (ad es. certificato medico con diagnosi rilasciato in loco, rapporto della polizia, contratto di noleggio, certificato di morte).

Se la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono essere decurtate o rifiutate.

B



A

O

C. Assicurazione per ritardo del bagaglio

1. Eventi e costi assicurati

In caso di ritardo del bagaglio della persona assicurata, EUROP ASSISTANCE si assume i costi per l'acquisto di indumenti e articoli per l'igiene personale indispensabili.

Questo indennizzo viene pagato solo se il bagaglio affidato alla società di trasporti pubblica, con cui viaggia la persona assicurata, non viene consegnato entro 4 ore dall'arrivo della persona assicurata al luogo di destinazione (ma non di domicilio).

La somma assicurata per tutte le prestazioni assicurate ammonta a un massimo di CHF 1000.– e non deve superare cumulativamente l'importo massimo della somma fissata per anno e carta dall'assicurazione per interruzione del viaggio (B 1.2).

2. Eventi e costi non assicurati

(in aggiunta al punto I 13: Limitazioni della copertura assicurativa)

- Vestiti e articoli per l'igiene personale che la persona assicurata ha acquistato dopo più di 24 ore dall'arrivo al luogo di destinazione.
- Ritardo del bagaglio durante il viaggio di ritorno della persona assicurata al suo domicilio.
- Acquisti che la persona assicurata ha effettuato successivamente alla consegna del bagaglio da parte della società di trasporti pubblica.
- Ritardi in seguito a requisizione del bagaglio della persona assicurata da parte delle autorità (dogana, polizia).
- Ritardi e costi dovuti a bagaglio eccedente in caso di viaggio in aereo.
- Spese per il trasporto del bagaglio, nel caso in cui fosse stato possibile trasportarlo insieme alla persona assicurata.

3. Obblighi in caso di sinistro

(in aggiunta al punto I 6: Obblighi in caso di sinistro)

In caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a:

- segnalare l'irregolarità nel trasporto del bagaglio al fornitore di servizi o alla società di trasporto e far redigere un verbale del danno;
- motivare la necessità delle spese sostenute e il relativo rapporto adeguato con la tipologia di viaggio o delle attività programmate durante il viaggio su richiesta di EUROP ASSISTANCE.

In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati (oltre ai documenti citati al punto I 9) all'indirizzo indicato sul modulo di sinistro:

- modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);
- conferma di prenotazione;
- in caso di viaggi in aereo: verbale del danno della compagnia aerea;
- scontrino originale (o garanzia).

Se la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono essere decurtate o rifiutate.

B



D. Assicurazione per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio

1. Eventi e costi assicurati

EUROP ASSISTANCE si fa carico dei costi di riparazione o al massimo del valore di riacquisto in caso di danneggiamento, smarrimento, rapina (furto sotto minaccia o uso di violenza nei confronti della persona assicurata), distruzione o furto del bagaglio, inclusi gli effetti personali, durante il viaggio.

I seguenti costi (costi di prevenzione) sono inclusi nell'assicurazione a condizione che siano una conseguenza del sinistro assicurato:

- costi sostenuti per la prevenzione di un danno immediatamente incombente;
- costi di contenimento del danno.

La somma assicurata per tutte le prestazioni assicurate ammonta a un massimo di CHF 5 000.– per anno e carta. In caso di danno EUROP ASSISTANCE corrisponde i costi di riparazione, al massimo tuttavia il valore di riacquisto – ossia la somma necessaria all'acquisto o alla produzione di nuovi oggetti al momento del sinistro. Il valore residuo viene detratto dalla somma del rimborso. Non viene tenuto conto del valore affettivo. In caso di smarrimento, rapina, distruzione o furto EUROP ASSISTANCE rimborsa al massimo il valore di riacquisto. Gli apparecchi elettronici sono limitati a un massimo di CHF 2 000.– per ogni evento assicurato.

2. Eventi e prestazioni non assicurati

(in aggiunta al punto I 13: Limitazioni della copertura assicurativa)

- La dimenticanza o il deposito di oggetti, anche per un breve periodo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori della sfera di influenza personale diretta della persona assicurata.
- Conseguenze di reati stradali, infrazioni contro le disposizioni doganali, confisca, ritiro o trattenimento da parte di un governo o di altra autorità statale.
- Danni dovuti a sfaldatura di smalto o vernice, graffi, scalfitture e tracce di abrasione o ammaccature, lacerazioni e distacco di qualsiasi tipo.
- Influsso della temperatura e delle intemperie, usura o proprietà naturali della merce.
- Danni conseguenti al fatto che gli oggetti sono stati dimenticati, lasciati o abbandonati.
- Danni causati dall'inosservanza di regole di prudenza basilari da parte dell'assicurato.
- Furto da un veicolo privato o a noleggio.

3. Oggetti non assicurati

- Veicoli a motore e rimorchi, motociclette, camper, mobilhome e aeromobili, apparecchi aerei e mezzi di volo di qualsiasi tipo (anche paracaduti e paracadutisti e modelli di aereo), inclusi gli accessori.
- Orologi, gioielli e pellicce.
- Denaro contante, biglietti di viaggio, abbonamenti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, pietre e metalli preziosi.
- Smartphone, qualora la persona assicurata non li porti con sé come effetti personali.

4. Obblighi comportamentali in viaggio

Se non sono indossati o utilizzati gli oggetti di valore assicurati, inclusi gli accessori, devono essere custoditi in uno spazio chiuso a chiave non accessibile a chiunque e dotato di chiusura separata (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve in ogni caso essere adeguato al valore dell'oggetto.

5. Obblighi in caso di sinistro

(in aggiunta al punto I 6: Obblighi in caso di sinistro)

In caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a:

- informare immediatamente la polizia e richiedere un verbale se è stata vittima di furto o rapina;
- informare immediatamente Viseca (al numero telefonico +41 (0)58 958 80 44), al più tardi subito dopo il rientro;
- seguire le istruzioni di EUROP ASSISTANCE (tramite Viseca al numero telefonico +41 (0)58 958 80 44) durante e dopo il sinistro, se possibile, per garantire il mantenimento e il salvataggio degli oggetti assicurati e per contenere il danno;
- garantire diritti di rivalsa se il danno è stato causato o aggravato da terzi (ad es. una società di trasporti);
- segnalare lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione del bagaglio al fornitore di servizi o alla società di trasporto e far redigere un verbale del danno.

In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati (oltre ai documenti citati al punto I 9) all'indirizzo indicato sul modulo di sinistro:

- modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);
- conferma di prenotazione;
- in caso di viaggi in aereo: verbale del danno della compagnia aerea;

B



- presa di posizione della compagnia aerea riguardo alla richiesta di rimborso;
- in caso di danneggiamento: fattura o preventivo per la riparazione;
- in caso di furto: rapporto della polizia;
- scontrino originale (o garanzia).

In caso di furto la persona assicurata è tenuta a mettere a disposizione di EUROP ASSISTANCE gli oggetti eventualmente ritrovati o rimborsare l'indennizzo ricevuto, dedotto un eventuale valore di deprezzamento. EUROP ASSISTANCE non è obbligata a riprendere gli oggetti ritrovati o danneggiati.

Se la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono essere decurtate o rifiutate.

B



E. Assistenza medica durante il viaggio

Avviso importante: in caso di sinistro si prega di contattare immediatamente, tramite Viseca (telefono +41 (0)58 958 82 85), EUROP ASSISTANCE per richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti di assistenza da adottare e all'assunzione dei costi.

1. Validità geografica

L'assicurazione è valida per viaggi in tutto il mondo, escluso il paese in cui la persona assicurata risiede abitualmente.

2. Portata e requisiti della copertura assicurativa

2.1. Spese per viaggio di ritorno, trasporto di ritorno e rimpatrio

La copertura assicurativa per le spese del viaggio di ritorno e trasporto di ritorno è valida esclusivamente per i titolari di una carta domiciliati nei paesi dell'Area Schengen. La somma massima assicurata ammonta per il titolare della carta residente

- in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein a CHF 250 000.— o
- nei rimanenti Stati Schengen a CHF 60 000.—.

2.2. Costi di ricerca e salvataggio

La copertura assicurativa per le spese di ricerca e salvataggio è valida esclusivamente per i titolari di una carta domiciliati nei paesi dell'Area Schengen. La somma assicurata ammonta a un massimo di CHF 60 000.—.

2.3. Spese di cura

La copertura assicurativa per le spese di cura è valida esclusivamente per i titolari di una carta residenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. La somma assicurata ammonta a un massimo di CHF 250 000.—.

3. Eventi e prestazioni assicurati

EUROP ASSISTANCE garantisce una copertura assicurativa durante il viaggio in caso di infortunio, malattia grave o decesso della persona assicurata a integrazione delle prestazioni previste dall'assicurazione per interruzione del viaggio.

3.1. Viaggio di ritorno/trasporto di ritorno della persona assicurata in caso di malattia grave e infortunio

Se una persona assicurata si ammala gravemente o subisce un infortunio durante un viaggio, EUROP

ASSISTANCE organizza e si fa carico delle seguenti prestazioni, se necessarie dal punto di vista medico:

- viaggio di ritorno della persona assicurata al suo domicilio senza accompagnamento medico (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica);
- trasporto di ritorno della persona assicurata con assistenza medica verso un ospedale idoneo situato nelle vicinanze del luogo di residenza, effettuato in treno (1a classe, vagoni letto o posto seduto), con un volo di linea, l'ambulanza o l'aerambulanza; EUROP ASSISTANCE si riserva la possibilità di predisporre un primo trasporto in una struttura ospedaliera idonea al trattamento richiesto, situata nei pressi del luogo del sinistro.

Al fine di determinare l'idonea procedura in caso di emergenza medica, l'idoneità al trasporto della persona assicurata, il momento del trasporto di ritorno, la tipologia del mezzo di trasporto da utilizzare e l'eventuale scelta di un ospedale, il servizio medico di EUROP ASSISTANCE contatta il medico in loco e, se necessario, altri medici curanti. Ai fini delle decisioni prese da EUROP ASSISTANCE saranno determinanti esclusivamente lo stato di salute della persona assicurata e il rispetto delle disposizioni in vigore presso gli uffici sanitari.

3.2. Viaggio di ritorno di una persona accompagnante

EUROP ASSISTANCE organizza e si fa carico del viaggio di ritorno di una persona che viaggia insieme alla persona assicurata. Il viaggio di ritorno della persona accompagnante ha luogo di norma insieme alla persona assicurata. Su decisione del servizio medico di EUROP ASSISTANCE, il viaggio di ritorno della persona accompagnante può anche essere effettuato in modo differente rispetto a quello della persona assicurata. Di norma tale viaggio avviene in treno in 1ª classe o con un volo di linea in classe economica.

3.3. Costi di ricerca e salvataggio

EUROP ASSISTANCE si fa carico dei costi di ricerca, salvataggio e recupero nel caso in cui una persona assicurata durante il viaggio è data per dispersa o debba essere salvata da una situazione di emergenza fisica. Il rimborso è possibile esclusivamente in relazione ai costi che sono stati addebitati da una società ufficialmente autorizzata per interventi di questo tipo.

B



3.4. Rimpatrio in caso di decesso

Se la persona assicurata muore durante il viaggio, EUROP ASSISTANCE organizza e si fa carico del trasporto della persona deceduta presso il luogo di sepoltura in patria indicato. EUROP ASSISTANCE si assume, inoltre, tutti i costi necessari per i lavori di preparazione e per i requisiti di trasporto speciali.

3.5. Spese di cura

EUROP ASSISTANCE garantisce una copertura assicurativa fino alla somma massima assicurata esclusivamente per persone con domicilio fisso in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein in caso di incidente o malattia grave occorsi inaspettatamente durante un viaggio all'estero che richiedano assolutamente un intervento chirurgico d'emergenza, prescritto da un medico e confermato tramite certificato medico o rapporto medico.

EUROP ASSISTANCE eroga tali prestazioni in qualità di assicurazione sussidiaria alle assicurazioni sociali obbligatorie in Svizzera (assicurazioni contro gli infortuni, cassa malattia ecc.) e altre assicurazioni supplementari, a condizione che queste non coprano per intero i costi di un ricovero ospedaliero d'emergenza o di un trattamento ambulatoriale d'emergenza. In questo contesto sono assicurate le seguenti spese:

- parcelle mediche;
- spese per farmaci e trasporti prescritti da un medico;
- trattamenti dentistici d'emergenza;
- i costi di un ricovero o una degenza in ospedale che sono stati prescritti dai medici di EUROP ASSISTANCE in accordo con il medico locale, a condizione che la persona assicurata sia stata ritenuta non idonea al trasporto. L'assunzione dei costi ospedalieri cessa non appena le condizioni di salute della persona assicurata ne consentano il trasporto di ritorno ed EUROP ASSISTANCE sia in grado di effettuare tale trasporto.

Se la persona assicurata non dispone di un'assicurazione malattia o contro gli infortuni, dopo la ricezione dei documenti EUROP ASSISTANCE rimborserà al massimo il 50% dei costi di ricovero ospedaliero o trattamento ambulatoriale a condizione che questi siano dovuti a una malattia grave o a un infortunio attestati da un medico. In questo caso non sono assicurate altre prestazioni.

3.6. Anticipazione delle spese e garanzia dell'assunzione delle spese

- Se la persona assicurata si ammala o si ferisce durante un viaggio e viene successivamente ricoverata in ospedale, EUROP ASSISTANCE può fornire un anticipo delle spese ospedaliere pari a CHF 5 000.– per ogni persona assicurata ed evento. L'importo anticipato deve essere rimborsato a EUROP ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro nel paese di domicilio.
- Se necessario, EUROP ASSISTANCE fornirà una garanzia dell'assunzione delle spese.

4. Eventi e prestazioni non assicurati

4.1. Esclusioni generali

- Provvedimenti e costi che non sono stati indicati o autorizzati da EUROP ASSISTANCE, nonché tutti i provvedimenti e i costi, la cui assunzione non sia espressamente prevista nelle CGA.
- Costi che la persona assicurata ha sostenuto per un trattamento medico e/o un ricovero ospedaliero nel proprio paese di domicilio.
- Malattie/infortuni già insorti al momento della prenotazione o dell'inizio del viaggio o eventi la cui insorgenza era evidente alla persona assicurata al momento della prenotazione o dell'inizio del viaggio.
- Processo di guarigione negativo: Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento chirurgico sussistevano già al momento della prenotazione e la persona assicurata non è guarita o è ancora in cura medica il giorno della partenza.
- Organizzazione e assunzione del trasporto previsto al punto E 3.1 in caso di malattie lievi che possano essere trattate sul posto e che non impediscano alla persona assicurata di proseguire il viaggio o il soggiorno.
- Conseguenze di un tentativo di suicidio o suicidio.
- Eventi connessi a pandemie, epidemie o misure di quarantena, se il viaggio nell'area geografica in questione sia stato espressamente sconsigliato da un organismo ufficiale (DFAE).
- Eventi connessi alla partecipazione a gare automobilistiche, rally ed altre manifestazioni analoghe nonché allenamenti in connessione a eventi simili.
- Eventi connessi alla partecipazione a gare o allenamenti sportivi professionali.
- Eventi connessi alla partecipazione attiva a scioperi, insurrezioni o disordini.
- Eventi connessi alla guida di un veicolo a motore o un'imbarcazione a motore senza la patente di guida

B



richiesta dalla legge o in assenza dell'accompagnatore prescritto per legge.

- Eventi connessi all'abuso di alcolici, droghe, farmaci, sostanze stupefacenti e prodotti analoghi.
- Eventi connessi alla perpetrazione o alla tentata perpetrazione di un reato o di un delitto doloso.
- Eventi verificatisi a seguito di grave negligenza o inadempienza da parte della persona assicurata.
- Viaggi finalizzati a terapie mediche.
- Spese per cure termali, ricovero in una casa di riposo per terapie riabilitative, ginnastica medica, chiropratica, massaggi e trattamenti benessere o operazioni di chirurgia estetica.
- Spese direttamente connesse al rapimento e ai provvedimenti adottati per la liberazione della persona assicurata.
- Spese per ausili visivi (ad es. occhiali o lenti a contatto), apparecchi medicali ausiliari e protesi (in particolare protesi dentali).
- Spese per l'acquisto di vaccini e spese di vaccinazione.
- Spese per un check-up dello stato di salute e per visite mediche di controllo.
- Spese connesse alla diagnosi o al trattamento di una gravidanza che fosse già nota prima dell'inizio del viaggio (escluse complicazioni non prevedibili) e in ogni caso per gravidanze a partire dalla 28ª settimana.
- Tutte le prestazioni in connessione a inseminazione artificiale o interruzione intenzionale della gravidanza.
- Spese connesse a prestazioni mediche o paramediche e all'acquisto di prodotti la cui utilità terapeutica non sia riconosciuta in Svizzera.
- Costi non documentati da ricevute in copia originale.
- Spese relative alla franchigia della cassa malattia o di qualsiasi altro istituto di previdenza.
- Spese di vitto, colloqui telefonici, perdita del lavoro ed altri danni patrimoniali.

4.2. Esclusione di responsabilità

EUROP ASSISTANCE declina ogni responsabilità in caso di mancato adempimento delle prestazioni per forza maggiore e non può in nessun caso sostituirsi alle autorità ufficiali locali, quali polizia e vigili del fuoco. In caso di ritardo nella denuncia del sinistro, EUROP ASSISTANCE declina ogni responsabilità per prestazioni non erogate entro le scadenze previste.

Le prestazioni di assistenza non sono garantite per persone assicurate che viaggiano in paesi in cui sono in atto guerre o guerre civili, instabilità politica o sommosse popolari pubblicamente noti, disordini, attacchi terroristici, rappresaglie, catastrofi naturali, eruzioni vulcaniche, fissioni/fusioni nucleari, epidemie, pandemie o qualsiasi altro caso di forza maggiore.

5. Diritti nei confronti di terzi

La persona assicurata s'impegna a cedere a EUROP ASSISTANCE tutti i diritti che possa eventualmente rivendicare nei confronti di terzi fino all'entità delle prestazioni erogate.

6. Cessione e compensazione

I diritti al pagamento delle prestazioni assicurate possono essere ceduti prima della rispettiva fissazione definitiva solo con il previo consenso di EUROP ASSISTANCE. EUROP ASSISTANCE è autorizzata a richiedere il risarcimento di prestazioni indebitamente riscosse.

7. Obblighi in caso di sinistro

(in aggiunta al punto I 6: Obblighi in caso di sinistro)
Per rivendicare le prestazioni di EUROP ASSISTANCE, la persona assicurata o l'avente diritto è tenuto a contattare immediatamente EUROP ASSISTANCE tramite Viseca (telefono +41 (0)58 958 82 85) all'insorgenza del sinistro e richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti di assistenza da adottare e all'assunzione dei costi.

In caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a:

- avviare immediatamente dopo il ritorno in Svizzera, in base alle istruzioni fornite da EUROP ASSISTANCE, tutte le operazioni necessarie ai fini del risarcimento delle spese di cura da parte della cassa malattia o di qualsiasi altro assicuratore;
- trasmettere a EUROP ASSISTANCE copie delle fatture relative ai costi dei trattamenti medici e le fatture originali degli istituti di previdenza che attestano le spese sostenute e i rimborsi concessi; in caso di certificato medico, i medici di EUROP ASSISTANCE si riservano il diritto di contattare il medico curante.

B



In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati (oltre ai documenti citati al punto I 9) all'indirizzo indicato sul modulo di sinistro:

- modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);
- conferma di prenotazione;
- documenti o attestazioni ufficiali che dimostrino l'insorgenza del sinistro (ad es. certificato medico con diagnosi, rapporto medico, certificato di morte).

Se la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono essere decurtate o rifiutate.

Versione 08/2017

B



Parte C: Informazioni per i clienti di Allianz Global Assistance

Informazioni per gli assicurati ai sensi della LCA

Le seguenti informazioni per il cliente forniscono una sintesi chiara e concisa dell'identità dell'assicuratore e dei punti essenziali del contratto di assicurazione con polizza n. 10262077 (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Ai sensi del contratto di assicurazione collettiva stipulato con Viseca Card Services SA, AWP P&C SA, Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) concede la copertura assicurativa nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione in relazione alle componenti assicurative elencate.

1. Assicuratore

L'assicuratore è la società AWP P&C SA, Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), (qui di seguito AGA), con sede in Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen.

2. Contraente

La contraente è Viseca Card Services SA (di seguito VISECA) con sede in Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo.

3. Rischi assicurati e portata della copertura assicurativa

I rischi assicurati nonché la portata della copertura assicurativa si evincono dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA). Le differenti componenti assicurative sono:

Per i titolari di carte PrePaid Viseca e di carte di pagamento combinate Bronzo Viseca con funzione PrePaid in base alla tabella a p. 6/7:

C. Garanzia miglior prezzo

Per i titolari di carte di credito Viseca Classic/World Argento e di carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

C. Garanzia miglior prezzo

D. Estensione della garanzia

Per i titolari di carte di credito Viseca Oro/World Oro e di carte di pagamento combinate Viseca Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

A. Assicurazione franchigia per noleggi auto

B. Assicurazione shopping

C. Garanzia miglior prezzo

D. Estensione della garanzia

4. Carte e persone assicurate

4.1. Carte assicurate

Sono assicurate le seguenti carte emesse da Viseca: carte di credito Classic e Oro, World Argento e World Oro, carte PrePaid nonché carte di pagamento combinate Argento, Oro e Bronzo con funzione di credito o PrePaid in base alla tabella a p. 6/7. **Nel caso delle carte di pagamento combinate, ossia dotate di due funzioni di pagamento (funzione di credito/PrePaid e funzione di debito), la copertura assicurativa vale solo quando si utilizza la funzione di credito o PrePaid, mentre l'uso della funzione di debito non è coperto da assicurazione.**

4.2. Persone assicurate

Si considerano persone assicurate il titolare della carta (carte principali, seconde carte, carte supplementari e carte per partner), il suo coniuge/convivente o il partner registrato (con lo stesso indirizzo di residenza e lo stesso domicilio) nonché i figli non sposati del titolare della carta e del convivente aventi diritto al sostentamento e che vivono sotto lo stesso tetto fino al compimento del 25° anno d'età. L'assicurazione è valida anche per le carte per partner e le carte supplementari di una carta principale per la cerchia di persone definita.

5. Importanti limitazioni della copertura assicurativa

- Eventi già insorti al momento dell'emissione o della presa in possesso della carta o la cui insorgenza poteva essere riconosciuta dalla persona assicurata.
- Eventi connessi a guerre, attentati terroristici, tumulti di tutti i generi, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti dovuti a sostanze nucleari, biologiche o chimiche.
- Eventi connessi alla partecipazione ad azioni rischiose per le quali ci si espone consapevolmente a un pericolo.

Il presente elenco si riferisce solo ai casi di esclusione più frequenti. Altri casi di esclusione sono disciplinati dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalla LCA.

6. Premio

Il premio assicurativo è a carico di Viseca.

7. Obblighi in caso di sinistro

- Le persone assicurate devono adempiere interamente ai propri obblighi legali o contrattuali di notifica, d'informazione o di comportamento (ad es.

C

PP

A

O

C un danno in seguito a rapina o furto deve essere denunciato al posto di polizia competente entro 48 ore dalla scoperta).

- Le persone assicurate sono tenute a fare tutto il possibile per ridurre il danno e a contribuire al chiarimento delle cause (ad es. autorizzando terzi a trasmettere ad AGA documenti, informazioni e altro materiale necessario per chiarire la dinamica del sinistro).

Il presente elenco si riferisce solo agli obblighi più frequenti. Altri obblighi sono disciplinati dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalla LCA.

8. Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre a partire dall'emissione della carta da parte di Viseca e dalla presa di possesso da parte del titolare della carta. La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto della carta (disdetta da parte di Viseca o del titolare della carta) oppure con la scadenza della carta o con la disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra Viseca e AGA.

9. Trattamento dei dati personali

Al momento del perfezionamento di un contratto per una carta, in qualità di contraente Viseca non comunica né ad AGA né a Würth Financial Services AG (Broker assicurativo, di seguito denominato WÜRTH) i dati delle persone assicurate (titolari delle carte). Nel caso di un sinistro notificato dalla persona assicurata Viseca è tuttavia autorizzata a elaborare e comunicare ad AGA e a WÜRTH i dati necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro (in particolare i dati personali nonché il tipo e la durata del contratto per la carta), inclusi tutti i documenti inoltrati dalle persone assicurate. Questo avviene esclusivamente nell'ambito di un sinistro notificato, per verificare i diritti derivanti dall'assicurazione rivendicati dal titolare della carta.

AGA tratta i dati derivanti dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto, utilizzandoli in particolare per determinare il premio, accertare il rischio, elaborare i casi che danno diritto a prestazioni, per analisi statistiche e a scopo di marketing. AGA e WÜRTH sono autorizzate a procurarsi e trattare i dati strettamente necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro presso terzi coinvolti. Anche le persone coinvolte nella gestione del contratto e del sinistro sono autorizzate a procurarsi presso detti terzi

informazioni inerenti al caso nonché a visionare atti ufficiali. Se necessario, i dati, nella misura richiesta, vengono trasmessi a terze persone coinvolte, in particolare ad altri assicuratori, autorità, avvocati e esperti esterni. La trasmissione dei dati può anche avere luogo allo scopo di scoprire o impedire un abuso dell'assicurazione.

Le persone coinvolte s'impegnano a trattare in modo confidenziale le informazioni ricevute in questo modo. I dati sono custoditi in forma fisica e/o elettronica dalle persone summenzionate.

Parte C: Informazioni per i clienti di Allianz Global Assistance

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

AWP P&C SA, Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) (qui di seguito AGA), eroga le prestazioni concordate in conformità al contratto d'assicurazione collettiva con Viseca Card Services AG (qui di seguito Viseca) e indicata in questo documento d'assicurazione. Esse sono definite dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e integrate dalle disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione.

I Disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione

Le «Disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione» si applicano solo nei casi in cui non siano previste disposizioni divergenti nelle «Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione».

1. Carte e persone assicurate

1.1. Carte assicurate

Sono assicurate le seguenti carte emesse da Viseca: carte di credito Classic e Oro, World Argento e World Oro, carte PrePaid nonché carte di pagamento combinate Argento, Oro e Bronzo con funzione di credito o PrePaid in base alla tabella a p. 6/7. **Nel caso delle carte di pagamento combinate, ossia dotate di due funzioni di pagamento (funzione di credito/PrePaid e funzione di debito), la copertura assicurativa vale solo quando si utilizza la funzione di credito o PrePaid, mentre l'uso della funzione di debito non è coperto da assicurazione.**

1.2. Persone assicurate

Si considerano persone assicurate il titolare della carta (carte principali, seconde carte, carte supplementari e carte per partner), il suo coniuge/convivente o il partner registrato (con lo stesso indirizzo di residenza e lo stesso domicilio) nonché i figli non sposati del titolare della carta e del convivente aventi diritto al sostentamento e che vivono sotto lo stesso tetto fino al compimento del 25° anno d'età. L'assicurazione è valida anche per le carte per partner e le carte supplementari di una carta principale per la cerchia di persone definita.

2. Validità geografica

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a condizione che non sia previsto nessun altro ambito di validità alla voce «Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione (II)».

3. Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre a partire dall'emissione della carta da parte di Viseca e dalla presa di possesso da parte del titolare della carta. La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto della carta (disdetta da parte di Viseca o del titolare della carta) oppure con la scadenza della carta o con la disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra Viseca e AGA.

4. Condizioni di copertura assicurativa

Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurata all'insorgenza di un evento assicurato, oltre agli eventuali altri obblighi ai sensi del punto I 6 e agli obblighi menzionati nelle «Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione (II)», deve poter presentare le seguenti prove al momento del sinistro:

- attestato di un contratto di carta valido tra la persona assicurata e Viseca (numero della carta di credito o PrePaid).

5. Accettazione delle CGA e conferma dell'assicurazione

Le presenti CGA sono consegnate all'assicurato insieme alla carta Viseca oppure possono essere richieste per telefono (+41 (0)58 958 80 44) e sono disponibili su www.viseca.ch/assicurazioni. Sono considerate come conferma di assicurazione. Utilizzando la carta, l'assicurato conferma di aver ricevuto le CGA, di averne preso conoscenza e di averle accettate.

6. Panoramica delle componenti dell'assicurazione

Per i titolari di carte PrePaid Viseca e di carte di pagamento combinate Bronzo Viseca con funzione PrePaid in base alla tabella a p. 6/7:

C. Garanzia miglior prezzo

Per i titolari di carte di credito Viseca Classic/World Argento e di carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

C. Garanzia miglior prezzo

D. Estensione della garanzia

C

PP

A

O

Per i titolari di carte di credito Viseca Oro/World Oro e di carte di pagamento combinate Viseca Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

- A. Assicurazione franchigia per noleggio auto
- B. Assicurazione shopping
- C. Garanzia miglior prezzo
- D. Estensione della garanzia

7. Obblighi in caso di sinistro

- La persona assicurata è tenuta ad adempiere interamente ai propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione o comportamento. In particolare, un evento assicurato in seguito a rapina o furto deve essere denunciato immediatamente al più vicino posto di polizia e notificato per iscritto ad AGA all'indirizzo di contatto indicato al punto 14.
- La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possibile per limitare l'entità del danno e contribuire al chiarimento dello stesso.
- Se la persona assicurata è in grado di rivendicare delle prestazioni, erogate da AGA, anche nei confronti di terzi, essa deve tutelare tali diritti e cederli ad AGA.
- I moduli per notificare un sinistro possono essere scaricati dal sito www.viseca.ch/assicurazioni o richiesti telefonicamente a Viseca al numero +41 (0)58 958 80 44.

8. Violazione degli obblighi

Se il beneficiario viola i suoi obblighi, AGA può decurtare o rifiutare le sue prestazioni.

9. Limitazioni della copertura assicurativa

Se al momento dell'emissione o della presa in possesso della carta o all'inizio dell'assicurazione un evento era già insorto, o se la persona assicurata era in grado di riconoscerne l'insorgenza, non sussiste alcun diritto all'erogazione della prestazione.

- Non sono assicurati gli eventi provocati dalla persona assicurata nel modo seguente:
 - abuso di alcol, droghe o farmaci;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o a tumulti;
 - partecipazione a gare e allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni;
 - partecipazione ad azioni rischiose per le quali ci si espone consapevolmente a un pericolo;
 - azione/omissione d'un atto per colpa grave o dolosa;

- commissione di crimini e delitti o tentativo di commetterli;
- spese relative all'evento assicurato, ad es. per il riacquisto degli oggetti assicurati oppure per scopi polizieschi.
- Non sono coperti i seguenti eventi e le relative conseguenze: guerra, attentati terroristici, tumulti di tutti i generi, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti dovuti a sostanze nucleari, biologiche o chimiche.
- Non sono coperte le conseguenze di avvenimenti quali le decisioni delle autorità, ad es. pignoramenti di patrimoni, l'incarceramento o la proibizione di uscire dal paese.
- Non sono coperti gli eventi in cui il perito (esperti, ecc.) è direttamente avvantaggiato o è parente o imparentato con la persona assicurata.
- Non sono coperte le spese relative ai rapimenti.

10. Definizioni

Incidente automobilistico

Per incidente automobilistico s'intende un danno ad un veicolo assicurato causato da un improvviso e violento avvenimento esterno che di conseguenza impedisca il proseguimento della guida del veicolo o faccia sì che non sia più possibile continuare a guidare il veicolo ai sensi della legge. Rientrano in tali casi in particolare gli eventi dovuti a tamponamento, collisione, capotamento, precipitazione nonché sprofondamento.

11. Clausola di sussidiarietà

In caso di assicurazione multipla, AGA eroga le proprie prestazioni a titolo sussidiario. Il diritto di regresso viene trasferito ad AGA nella misura in cui quest'ultima abbia erogato degli indennizzi. I costi vengono rimborsati complessivamente una sola volta. Se AGA ha tuttavia erogato prestazioni per lo stesso sinistro, queste vanno considerate come un anticipo, e la persona assicurata cede ad AGA per lo stesso importo i diritti nei confronti di terzi (responsabile civile, assicurazione facoltativa o obbligatoria).

12. Prescrizione

I crediti risultanti dal contratto d'assicurazione entrano in prescrizione due anni dopo l'insorgenza del fatto che costituisce il motivo dell'obbligo di versare la prestazione.

13. Foro competente e diritto applicabile

Le azioni contro AGA possono essere intentate al tribunale della sede della società oppure al domicilio svizzero della persona assicurata.

In aggiunta alle presenti condizioni si applica la Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA).

14. Indirizzo di contatto

Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56,
Casella postale 7007, 8050 Zurigo.

C

PP

A

O



II Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione

A. Assicurazione franchigia per noleggio auto

1. Veicolo assicurato

L'assicurazione copre un veicolo fino a 3 500 kg di peso complessivo noleggiato dall'assicurato utilizzando la propria carta di credito Viseca Oro/World Oro valida ai sensi del punto I 1 risp. la funzione di credito della sua carta di pagamento combinata Viseca Oro, anch'essa valida, in base alla tabella a p. 6/7 (eventuali cauzioni di deposito dell'autonoleggiatore non sono incluse). I veicoli con un peso complessivo oltre i 3 500 kg, i taxi così come i veicoli utilizzati per la scuola guida non sono assicurati.

2. Portata e requisiti della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre a partire dalla data registrata sulla conferma/nel contratto di noleggio e termina nella data registrata sulla conferma/sul contratto di noleggio, al più tardi tuttavia con la riconsegna del veicolo all'autonoleggiatore. La copertura assicurativa vale per i sinistri che sono stati causati durante la durata contrattuale.

È inoltre necessario produrre la prova che il veicolo noleggiato è stato pagato interamente (escludendo eventuali cauzioni di deposito dell'autonoleggiatore) dalla persona assicurata con una carta di credito valida risp. tassativamente con la funzione di credito di una carta di pagamento combinata anch'essa valida (giustificativo della transazione o fattura mensile del conto della carta).

3. Somme assicurate

Le somme assicurate sono indicate nella tabella a p. 6/7.

4. Prestazioni assicurate

L'assicurazione va intesa come assicurazione complementare per veicoli a noleggio. In caso di sinistro AGA rimborsa alla persona assicurata una franchigia addebitata dall'autonoleggiatore (o da un'altra assicurazione). L'importo della prestazione dell'assicurazione dipende dalla franchigia vigente, è limitata tuttavia alla somma massima assicurata.

5. Eventi assicurati

È assicurata la franchigia che sussiste in seguito a un danno a un veicolo noleggiato oppure a un furto del veicolo noleggiato durante la durata del noleggio. Condizione per il pagamento dell'indennizzo è l'insorgere di un evento coperto da un'altra assicurazione che comporta il pagamento di una franchigia. Se il danno assicurato non raggiunge l'ammontare della franchigia, AGA si assume il danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato.

6. Limitazioni della copertura assicurativa

(in aggiunta al punto I 9: Limitazioni della copertura assicurativa)

- Danni per i quali il rimborso assicurativo non prevede il rimborso della franchigia.
- Danni causati da colpa grave del conducente.
- Se il conducente del veicolo ha provocato il danno in stato di ubriachezza (superamento del valore limite per mille consentito nel paese in cui avviene l'incidente), sotto l'influenza di droghe o farmaci.
- Danni connessi a una violazione di contratto nei confronti dell'autonoleggiatore.
- Danni non avvenuti su strade pubbliche o avvenuti su strade non ufficiali (esclusi gli accessi diretti ai parcheggi o alle aree degli alberghi).
- Danni a roulotte e ad altri tipi di rimorchi.

7. Obblighi in caso di sinistro

(in aggiunta al punto I 7: Obblighi in caso di sinistro)
In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati (oltre ai documenti citati al punto I 4) all'indirizzo indicato sul modulo di sinistro:

- modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);
- contratto di noleggio, inclusi i dati relativi all'importo della franchigia;
- conferma di prenotazione;
- rapporto del danno dell'autonoleggiatore;
- conteggio finale dell'autonoleggiatore;
- verbale di presa in consegna/restituzione;
- giustificativo della transazione o copia della fattura mensile.

B. Assicurazione shopping

1. Oggetti assicurati

Sono assicurati oggetti mobili per uso personale acquistati da una persona assicurata utilizzando una carta di credito Visa Oro/World Oro valida ai sensi del punto I 1 o la funzione di credito di una carta di pagamento combinata Visa Oro, anch'essa valida, in base alla tabella a p. 6/7, e il cui valore ammonta almeno a CHF 50.—.

2. Portata e requisiti della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia con la consegna dell'oggetto assicurato all'acquisto (senza spedizione) e dura 30 giorni, incluso il trasporto fino al luogo di destinazione.

Per gli oggetti trasportati da uno spedizioniere, la copertura assicurativa comincia con la consegna dell'oggetto allo spedizioniere. Dal momento della consegna dell'oggetto da parte dello spedizioniere alla persona assicurata, la copertura assicurativa dura 30 giorni.

Per gli oggetti sottratti, rubati o distrutti, AGA ha la facoltà di erogare l'indennità in natura oppure di rimborsare il prezzo d'acquisto.

Per gli oggetti danneggiati, AGA ha la facoltà di far riparare gli oggetti oppure di rimborsare le necessarie spese di riparazione, per un ammontare massimo corrispondente al prezzo d'acquisto.

Per gli oggetti che fanno parte di una coppia o di un servizio, viene erogata la copertura assicurativa fino all'ammontare del prezzo d'acquisto, a condizione che gli oggetti non danneggiati siano inutilizzabili singolarmente oppure non possano essere completati singolarmente.

È necessario produrre la prova che l'oggetto acquistato è stato pagato interamente dalla persona assicurata con una carta di credito valida o tassativamente con la funzione di credito di una carta di pagamento combinata anch'essa valida (giustificativo della transazione o fattura mensile del conto della carta).

3. Somme assicurate

Le somme assicurate sono indicate nella tabella a p. 6/7.

4. Eventi assicurati

Rapina (furto con minaccia o uso di violenza nei confronti di una persona assicurata), furto, distruzione o danneggiamento di oggetti assicurati.

5. Oggetti non assicurati

- Denaro in contanti, assegni, assegni di viaggio, tutti gli altri titoli e carte d'accesso e altri buoni partecipazione, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), monete, medaglie, pietre preziose sciolte e perle.
- Animali, piante e veicoli a motore.
- Beni di consumo e beni deperibili con durata di vita limitata, ad es. generi alimentari e voluttuari, cosmetici.
- Gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, nella misura in cui non vengano indossati o impiegati in conformità alla loro destinazione d'uso o nella custodia personale del titolare della carta.
- Merce usata (gli oggetti d'arte non vengono considerati merce usata).
- Gli oggetti acquisiti in modo fraudolento oppure mediante impiego illecito della carta.

6. Limitazioni della copertura assicurativa

(in aggiunta al punto I 9: Limitazioni della copertura assicurativa)

- Normale logoramento o usura.
- Difetto di fabbricazione o di materiale, guasto interno o caratteristica naturale dell'oggetto.
- Errore d'uso.
- Influssi termici e climatici.

7. Esclusione dei casi di garanzia

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni che devono essere assunti per contratto da un terzo, in veste di produttore o rivenditore, sulla base di un ordine di riparazione.

8. Obblighi in caso di sinistro

(in aggiunta al punto I 7: Obblighi in caso di sinistro)
In caso di sinistro la persona assicurata deve denunciare il danno in seguito a rapina o furto al posto di polizia competente entro 48 ore dalla scoperta.

C

C



In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati (oltre ai documenti citati al punto I 4) all'indirizzo indicato sul modulo di sinistro (a seconda dell'evento assicurato).

- In caso di rapina, furto, distruzione o danneggiamento:
 - modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);
 - scontrino o conferma d'ordine da cui si evincano il prezzo e la data di acquisto;
 - giustificativo della transazione o copia della fattura mensile;
 - rivendicazione di terzi (anche assicurazioni) per lo stesso danno;
 - eventuali informazioni determinanti ai fini del calcolo dell'indennizzo.
- In caso di rapina e furto inoltre:
 - rapporto della polizia.
- In caso di spedizione di oggetti assicurati inoltre:
 - prova e data dell'avvenuta spedizione dell'oggetto assicurato;
 - verbale del danno della società di trasporti.

Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione di AGA fino all'evasione definitiva del sinistro, e su richiesta devono essere inviati con spese a carico della persona assicurata per la perizia.

C. Garanzia miglior prezzo

1. Oggetti assicurati

Sono assicurati gli oggetti mobili per l'uso personale, acquistati da una persona assicurata utilizzando una carta di credito Viseca Classic, Oro, World Argento o World Oro e/o una carta PrePaid valida ai sensi del punto I 1 risp. la funzione di credito o PrePaid di una carta di pagamento combinata Viseca Argento, Oro o Bronzo, anch'essa valida, in base alla tabella a p. 6/7.

2. Portata e requisiti della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre a partire dall'acquisto dell'oggetto assicurato e ha una durata di 14 giorni. È necessario produrre la prova che l'oggetto acquistato è stato pagato interamente dalla persona assicurata con una carta di credito valida o tassativamente con la funzione di credito o PrePaid di una carta di pagamento combinata anch'essa valida (giustificativo della transazione o fattura mensile del conto della carta).

3. Somme assicurate

Le somme assicurate sono indicate nella tabella a p. 6/7.

4. Prestazione assicurata

Qualora la persona assicurata, nel corso dei 14 giorni successivi alla data di acquisto di un oggetto assicurato ai sensi del punto II C 1, constati che un oggetto identico ad esso (modello identico, dotazioni e prestazioni identiche, codice del modello identico) sia offerto a un prezzo di almeno CHF 30.– inferiore, AGA rimborserà alla persona assicurata, nel rispetto delle somme assicurate concordate, la differenza riscontrata tra il prezzo effettivamente pagato e l'offerta di prezzo più conveniente constatata e documentabile. In questo contesto, sia il venditore dell'oggetto assicurato che il fornitore dell'articolo identico devono essere commercianti con sede in Svizzera (ad es. negozio, vendita per corrispondenza, commercio su Internet).

5. Obblighi in caso di sinistro

(in aggiunta al punto I 7: Obblighi in caso di sinistro)

In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati (oltre ai documenti citati al punto I 4) all'indirizzo indicato sul modulo di sinistro:

- modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);
- scontrino o conferma d'ordine da cui si evincano il prezzo e la data di acquisto;
- giustificativo della transazione o copia della fattura mensile;

- prova datata della differenza di prezzo (ad es. esposto prospetto pubblicitario, flyer, inserzione, conferma, stampa di pagine web).

6. Oggetti non assicurati

(in aggiunta al punto I 9: Limitazioni della copertura assicurativa)

- Oggetti che vengono offerti solo a una cerchia ristretta di acquirenti (non al pubblico) (ad es. shop per studenti o collaboratori).
- Oggetti provenienti da liquidazioni commerciali.
- Cellulari.
- Ausili medici (ad es. occhiali, apparecchi medicali, protesi, accessori sanitari).
- Oggetti usati e merce second-hand.
- Veicoli a motore.

C



PP

A

O

D. Estensione della garanzia

Avviso importante: in caso di sinistro si prega di contattare immediatamente, tramite Viseca (telefono +41 (0)58 958 80 44), AGA per richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti da adottare e all'assunzione dei costi.

1. Validità geografica

L'assicurazione vale esclusivamente per apparecchi acquistati presso un commerciante (ad es. negozio, vendita per corrispondenza, commercio su Internet) con sede in Svizzera, nei paesi confinanti (Germania, Francia, Principato del Liechtenstein, Italia e Austria) e in Lussemburgo.

2. Apparecchi assicurati

2.1. Apparecchi nuovi delle categorie merceologiche elencate di seguito, pagati da una persona assicurata con una carta di credito Viseca Classic, Oro, World Argento o World Oro valida ai sensi del punto I 1 risp. con la funzione di credito di una carta di pagamento combinata Viseca Argento o Oro, anch'essa valida, che dispongano di una garanzia del produttore o del rivenditore e possiedano un valore (prezzo di acquisto) di almeno CHF 100.– e in caso di sinistro non abbiano oltre quattro anni di età:

- Elettrodomestici (i cosiddetti «bianchi») come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, fornelli, forni a microonde, robot da cucina, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, spazzolini da denti elettrici, rasoi, asciugacapelli.
- Apparecchi dell'elettronica di consumo (i cosiddetti «bruni») come televisori, proiettori, lettori DVD/Blu-ray, sistemi home cinema, impianti hi-fi, lettori MP3, fotocamere, videocamere, apparecchi GPS, console per videogiochi.
- Apparecchi elettronici di comunicazione (i cosiddetti «grigi») come telefoni cellulari, tablet, materiali di consumo, computer, notebook, stampanti, fotocopiatrici, fax, scanner, hard disk esterni.

2.2. Gli accessori (ad es. adattatori, cavi e trasformatori) sono inclusi nell'assicurazione solo nella misura in cui siano stati acquistati insieme a un apparecchio assicurato e utilizzati per/con l'apparecchio assicurato in conformità alla destinazione d'uso.

3. Condizioni di copertura assicurativa

È necessario produrre la prova che l'oggetto acquistato è stato pagato per almeno l'80 % dalla persona assicurata con una carta di credito valida risp. tassativamente con la funzione di credito di una carta di pagamento combinata anch'essa valida (giustificativo della transazione o fattura mensile del conto della carta).

4. Somme assicurate

Le somme assicurate sono indicate nella tabella a p. 6/7.

5. Prestazione assicurata

AGA rimborsa alla persona assicurata i costi sostenuti direttamente per la riparazione o la sostituzione di un apparecchio assicurato ai sensi del punto II D 2 che risulta non funzionante a seguito di difetti del materiale e/o di fabbricazione. La durata dell'assicurazione della presente estensione di garanzia inizia alla scadenza della garanzia del produttore o del rivenditore inclusa e si protrae per 12 mesi in caso di carte di credito Viseca Classic/World Argento e carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito, e per 24 mesi in caso di carte di credito Oro/World Oro e carte di pagamento combinate Viseca Oro con funzione di credito. In caso di sinistro l'apparecchio assicurato non deve superare i quattro anni di età.

6. Eventi, apparecchi e prestazioni non assicurati

(in aggiunta al punto I 9: Limitazioni della copertura assicurativa)

- Apparecchi di valore (prezzo di acquisto) inferiore a CHF 100.–.
- Apparecchi privi di numero di serie o il cui numero di serie sia irrinconoscibile.
- Apparecchi che non dispongono di garanzia del produttore o garanzia del rivenditore.
- Apparecchi per i quali, al momento del sinistro, non sia ancora scaduto il termine della garanzia legale o contrattuale del produttore, del venditore o del riparatore.
- Apparecchi che vengono o sono stati utilizzati per scopi professionali o commerciali.
- Eventi e cause riconducibili direttamente o indirettamente a influssi esterni, ad es. trasporto, consegna, installazione, danneggiamento accidentale, uso improprio, incendio, danni dovuti ad acqua e liquidi, corrosione, fulminazione, sabbia, danneggiamento dovuto a negligenza, interruzione della

- corrente, oscillazioni di corrente o tubi di carico/scarico collegati male.
- Errori o malfunzionamenti che il produttore non si assume nell'ambito della garanzia originaria del produttore.
 - Danni conseguenti, costi di terzi, manutenzione, ispezioni, pulizia, riparazioni estetiche che non influiscono sulla funzionalità, virus, errori di software.
 - Riparazione o sostituzione di apparecchi assicurati che non siano state preventivamente autorizzate da AGA.
 - Apparecchi di impiantistica tecnica (come riscaldamento, riscaldamento a pavimento, piscina, vasca idromassaggio, aspirapolvere a incasso, tapparelle e tende ad azionamento elettrico, sistemi di illuminazione, generatori elettrici, antenne).
 - Veicoli e velivoli di qualsiasi tipologia, ivi inclusi i relativi accessori ed equipaggiamenti.
 - Utensili elettrici, tosaerba con operatore a bordo, robot tosaerba.
 - Componenti intercambiabili e materiali di consumo di apparecchi aventi durata di vita limitata che debbano essere regolarmente sostituiti, ad es. fusibili, batterie, pile, supporti dati, nastri magnetici, sensori, cartucce per stampanti, toner, testine di stampa, mouse di computer, telecomandi, joystick e altri controller esterni, sacchetti, spazzole e accessori per aspirapolvere, lampadine e tubi fluorescenti.

7. Obblighi in caso di sinistro

(in aggiunta al punto I 7: Obblighi in caso di sinistro)
Per rivendicare le prestazioni di AGA, la persona assicurata o l'aveute diritto è tenuto a contattare immediatamente AGA tramite Viseca (al numero telefonico +41 (0)58 958 80 44) all'insorgenza del sinistro e richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti da adottare e all'assunzione dei costi.

In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati (oltre ai documenti citati al punto I 4) all'indirizzo indicato sul modulo di sinistro:

- modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);
- copia dello scontrino o del certificato di garanzia (se presente) completo di data (inizio della garanzia del produttore o della garanzia del distributore).
- giustificativo della transazione o copia della fattura mensile.
- In caso di riparazioni: fattura, comprensiva di nome, indirizzo, numero telefonico della ditta/della persona che ha rilevato il difetto sull'apparecchio e che è

- autorizzata ad eseguire la riparazione in qualità di riparatore certificato del produttore in questione.
- In caso di sostituzione: copia dello scontrino.


Versione 08/2017

C



A

O



Contatto in caso di sinistro

In caso di sinistro vi preghiamo di osservare gli obblighi previsti dalle rispettive Condizioni Generali di Assicurazione

Le tre fasi in caso di sinistro

- Fase 1:** Chiamateci al numero +41 (0)58 958 80 44 per eventuali domande o per definire la procedura da seguire.
- Fase 2:** Scaricate il modulo sinistri che fa al caso vostro da www.viseca.ch/assicurazioni (oppure richiedetelo telefonicamente al numero di qui sopra).
- Fase 3:** Inviare il modulo sinistri debitamente compilato insieme a tutta la documentazione in originale all'indirizzo indicato sul modulo stesso. Informazioni dettagliate sulla documentazione necessaria in merito alle singole componenti dell'assicurazione sono riportate nel paragrafo corrispondente delle Condizioni Generali di Assicurazione.
-

Avviso importante

In caso di sinistro concernente **l'assicurazione per interruzione del viaggio, l'assistenza medica durante il viaggio o l'estensione della garanzia** vi preghiamo di contattare immediatamente, tramite Viseca, l'assicuratore per richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti da adottare e all'assunzione dei relativi costi.

- **Assicurazione per interruzione del viaggio e assistenza medica durante il viaggio:**
+41 (0)58 958 82 85
 - **Estensione della garanzia: +41 (0)58 958 80 44**
-